



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

Amianto – obblighi e procedure a carico dei soggetti responsabili in caso di presenza di materiali contenenti asbesto

A livello normativo la presenza di materiale contenente amianto all'interno di edifici pubblici o privati è causa di specifici obblighi e responsabilità a carico di soggetti legislativamente individuati. Al riguardo occorre distinguere preliminarmente se l'edificio interessato, pubblico o privato, ospiti un'attività lavorativa, oppure no.

Nel primo caso i suddetti obblighi sono posti a carico sia del datore di lavoro dell'azienda che ospita l'attività lavorativa, sia del proprietario dell'edificio. Nel secondo caso invece, spetterà al proprietario o al legale rappresentante (amministratore di condominio) provvedere alle procedure di bonifica e messa in sicurezza sotto riportate.

Preliminarmente si può anticipare che in caso di sospetto di presenza di amianto in un determinato locale di un edificio, il soggetto responsabile dovrà effettuare una valutazione preliminare della effettiva presenza della sostanza, anche tramite campionamenti e analisi presso laboratori abilitati.

Una volta accertata in maniera sicura la presenza di amianto, è necessario eseguire una specifica valutazione del rischio per la salute dei lavoratori o degli occupanti l'edificio, tenendo conto del tipo di amianto (compatto o friabile) del suo confinamento o meno, del suo stato, di condizioni particolari che potrebbero facilitarne la dispersione (come correnti d'aria, vibrazioni, ecc...). Sarà altresì necessario redigere un inventario di tutti i materiali contenenti amianto presenti nell'edificio, con un'analisi del rischio per ciascuno, attraverso specifiche schede di censimento e consegnato all'ASL competente per territorio.

La normativa di riferimento per le aziende, a tutela generale della salute e sicurezza dei lavoratori, è il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 il quale prevede una serie

di misure preventive al Titolo IX, Capo III “Protezione dai rischi connessi all’amianto”. Tale disciplina, tuttavia, per espressa disposizione dell’art. 246 del decreto stesso, si applica solo ai lavoratori che operano all’interno di strutture contenenti amianto e che siano chiamati ad intervenire direttamente sullo stesso, attraverso operazioni di manutenzione, rimozione o smaltimento.

Per i lavoratori che operano in locali contenenti amianto, ma che non sono soggetti ad intervento diretto sullo stesso, si applica, invece, la Legge 27 Marzo 1992, n. 257. Quest’ultima legge si applica anche a tutti i soggetti non lavoratori che accedono a vario titolo a tali luoghi e agli occupanti di edifici non adibiti a lavorazioni.

Gli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, della L. 257/1992 prevedono poi una delega per la definizione degli aspetti tecnici e applicativi, relativamente a procedure di rilevamento, analisi e rimozione dell’amianto, a successivi decreti ministeriali di attuazione.

Al riguardo è, infatti, intervenuto il Decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro dell’industria e del commercio, del 6 Settembre 1994, intitolato “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’articolo 6, comma 3, e dell’articolo 12, comma 2 della Legge 27 Marzo 1992, n. 257 relativa alla cessazione dell’impiego di amianto”, il quale contiene sia norme prescrittive, sanzionate dall’art. 15, comma 2, L. 257/92 con la sanzione amministrativa da euro 3.615 a euro 18.675, sia norme indicative, da intendersi come linee guida.

Primo passo nella gestione dell’amianto è, come accennato, la **caratterizzazione del materiale contenente amianto**, la verifica dell’effettiva presenza dello stesso, la sua classificazione e la sua localizzazione. **Tale obbligo si applica a qualsiasi tipo di edificio**, pubblico o privato, adibito o meno ad attività lavorative, perciò, a seconda dei casi, saranno chiamati ad adempiere il proprietario dell’edificio, o il datore di lavoro, il dirigente amministrativo (nel caso di edificio pubblico) o l’amministratore di condominio.

Al riguardo l’art. 12, comma 5, L. 257/92, prevede che “Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. **I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma**” .

Per definire l’ambito di applicazione della norma, occorre fare riferimento alla definizione di materiale friabile, contenuta nel D.M. 6 Settembre 1994 al punto 1° dell’Allegato I: “Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale; Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc...)”.

Anche l’amianto in lastre o in tubazioni deve essere ricompreso nella categoria di materiali friabili se, a causa della degradazione derivante da agenti atmosferici,

vibrazioni o lavorazioni, esso presenta la possibilità di rilasciare fibre in ambiente per effetto del semplice contatto, di interventi di manutenzione, o di effetti ambientali quali vento o infiltrazioni d'acqua.

Una volta eseguito un primo inventario della presenza di amianto dell'edificio, sempre l'articolo 12, comma 5, L. 257/92 e il D.M. 06/09/1994, il proprietario dell'edificio deve eseguire una specifica valutazione del rischio qualitativa o quantitativa della possibile dispersione di fibre di amianto dai materiali censiti. Nel caso di edifici adibiti ad attività lavorative, tale valutazione dovrà tenere conto anche dei requisiti previsti dal sopra citato D. lgs 81/2008 agli artt. 17, comma 1 lett. a), 28 e 29. Durante la valutazione dei rischi, il Decreto Ministeriale impone di tenere conto del tipo e delle condizioni dei materiali, dei fattori che potrebbero determinarne un futuro danneggiamento o degrado, dei fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui.

Per una corretta valutazione del rischio, dati i limiti della campionatura e della verifica strumentale, si consiglia sempre anche l'esame visivo delle condizioni dei materiali.

I risultati della valutazione del rischio di dispersione di fibre, ai sensi dell'art. 12, comma 5 L. 257/92, dovrà essere formalmente comunicato alla ASL competente per territorio.

Nel caso di edificio adibito a lavorazione, sarà necessario formalizzare la valutazione del rischio amianto all'interno del documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, di cui al già citato d. lgs 81/2008. Pertanto, oltre alla valutazione del rischio di dispersione, andranno evidenziate anche le misure di prevenzione e protezione attuate, il programma degli interventi futuri, l'individuazione dei ruoli aziendali che dovranno adempiere alle procedure prescritte. Occorrerà altresì rendere edotti tutti i lavoratori della situazione e nominare un Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.

L'allegato 5 del D.M. 06/09/1994, infine, contiene le schede di censimento necessarie per la formalizzazione della valutazione dei rischi.

Sempre Il D.M. in questione individua (norma non prescrittiva) tre categorie di classificazione dei materiali contenenti amianto, ai punti 2a, 2b e 2c, in particolare, si distinguono: materiali integri non suscettibili di danneggiamento, per i quali non sussiste pericolo di rilascio di fibre di amianto o di esposizione degli occupanti (come ad esempio materiali non accessibili perché confinati, materiali in buone condizioni di conservazione e manutenzione, ecc...); materiali integri suscettibili di danneggiamento, per i quali sussiste l'obbligo di rilascio di fibre di amianto (quali materiali in buone condizioni esposti ad agenti atmosferici o a contatto con gli occupanti dell'edificio); materiali danneggiati, per i quali sussiste un forte rischio di dispersione di fibre di amianto con esposizione degli occupanti (quali materiali

deteriorati a vista non confinati, situati in locali occupati dell'edificio, materiali deteriorati posti in prossimità di impianti di ventilazione, ecc...).

Una volta che l'amianto è stato correttamente individuato, localizzato, classificato e censito, occorre predisporre gli interventi di bonifica che si rendono necessari, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del materiale (in matrice fibrosa, compatto, o floccato), dello stato di conservazione ed esposizione ad agenti atmosferici. Tali interventi hanno lo scopo di eliminare la dispersione di fibre o di ridurla ai limiti di tolleranza previsti dal D.M. 6 Settembre 1994 (ovvero 20 fibre per litro d'aria).

Al riguardo occorre precisare che, nel caso di edifici non adibiti ad attività lavorative, non sussiste un obbligo espresso di completa rimozione dell'amianto dall'edificio, potendo esso derivare solo da un'ordinanza, ex art. 50, comma 5 del D. lgs 267/2000, da parte del Sindaco del Comune in cui si trova l'edificio, previo parere dell'ASL territorialmente competente.

Invece, nel caso di edificio adibito ad attività lavorative, oltre alla possibile ordinanza del Sindaco, vigono sul datore di lavoro e sul proprietario gli obblighi di tutela previsti dal D. lgs 81/2008.

Gli interventi di bonifica individuati dal D.M 06/09/1994 con norma non prescrittiva, si dividono in: interventi di restauro dei materiali, ovvero riparazione delle strutture in amianto danneggiate, senza rimuoverle o bonificarle in altri modi, oppure eliminazione delle possibili cause di danneggiamento; interventi di bonifica tramite rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto.

Parallelamente alle procedure sin qui illustrate, al fine di una maggiore garanzia per la tutela della salute e sicurezza degli occupanti l'edificio, è disposta l'adozione di un programma di controllo e manutenzione, prevista, quale norma imperativa, dal più volte citato decreto ministeriale. Tale programma ha lo scopo di ridurre al minimo la possibile esposizione ad amianto degli occupanti, indipendentemente dai tempi e modi previsti per un eventuale intervento di bonifica. Il programma prevede una serie di misure di natura tecnica, organizzativa e procedurale, atte a tenere sotto controllo i potenziali fattori di deterioramento e danneggiamento di materiali contenenti amianto, attraverso la verifica periodica delle condizioni degli stessi e attraverso il corretto comportamento dei soggetti operanti nell'edificio. Gli obiettivi del programma sono mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio di fibre, intervenire correttamente qualora accadesse un rilascio.

A tal fine è altresì necessario nominare una figura responsabile con sufficiente competenza in materia di salute, sicurezza e ambiente che coordini tutte le attività previste dal piano (il responsabile del rischio amianto). Il responsabile dovrà essere formalmente nominato dal datore di lavoro o dal responsabile dell'attività svolta nell'immobile e avrà il compito di mantenere un costante monitoraggio periodico dei materiali contenenti amianto.

Valutato il rischio di dispersione di fibre di amianto e predisposto un piano di intervento, questo deve essere attuato con tutte le cautele necessarie per evitare la dispersione nell'ambiente.

Il D.M. individua tre categorie di lavori attuabili sui materiali contenenti amianto:

- Interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto
- Interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto
- Interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto.

Sempre il Decreto in esame fornisce i criteri generali per l'esecuzione di interventi o bonifiche su materiali contenenti amianto.

In particolare l'area dei lavori deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio di fibre; l'impianto di ventilazione dell'area deve essere temporaneamente disattivato; ogni intervento diretto sull'amianto deve essere fatto con metodi a umido ed eventuali utensili elettrici impiegati devono essere dotati di aspirazione incorporata. Nel caso di operazioni rivestite con materiali di amianto vanno utilizzati gli appositi "glove bags."

Tutti i lavoratori impiegati nell'intervento devono essere appositamente informati e dotati degli idonei meccanismi di protezione. Infine, tutti i materiali a perdere utilizzati (indumenti, teli, stracci per pulizia ecc...) devono essere smaltiti come rifiuti contaminati, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati.

Infine, devono essere previste apposite procedure in caso di pericolosi rilasci di fibre di amianto (evacuazione, isolamento) ed applicati appositi cartelli di pericolo e che interdichino l'accesso all'area interessata dai lavori.

Con particolare riferimento alla bonifica del sito, è altresì obbligatorio (Punto 5 del D.M. 6/9/1994) confinare l'ambiente, introducendo meccanismi di aspirazione e filtraggio dell'aria dall'interno all'esterno della stessa e predisponendo un sistema di decontaminazione del personale addetto alla bonifica.

Piacenza, lì 4 aprile 2020

